



# COMUNE DI PIOMBINO DESE

PROVINCIA DI PADOVA



## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 1 DEL 31/01/2023

**OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. SCELTA DI NON APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI 227 E 228 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197.**

L'anno duemilaventitre, il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 20:00, previa convocazione con avviso scritto tempestivamente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria.

All'appello uninominale risultano:

	Pres.	Ass.
MASON CESARE	X	
BERGAMIN CORETTA	X	
BENOZZI LUIGI	X	
BASTAROLO CLAUDIO	X	
VENTURIN FILIPPO	X	
RIVIELLO GIOVANNI	X	
MASON VERONICA		X
ZAMPROGNA PATRIZIA	X	
MHILLI SABRINA	X	
BONUTTO ORNELLA	X	
SCQUIZZATO FRANCESCO		X
BAGGIO MARIA	X	
PERON LUISA	X	
TOTALE	11	2

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dr. Luca Scarangella.

Assume la Presidenza Cesare Mason nella sua qualità di SINDACO e riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i consiglieri: .

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il comma 222 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone l'annullamento, alla data del 31 marzo 2023, dei debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- il successivo comma 223 prevede che dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è sospesa la riscossione dei debiti di cui al comma 222;
- il successivo comma 227 dispone che relativamente ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, *l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti;
- il successivo comma 228 prevede che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;

Considerato che il comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 dispone che *“Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali”*.

**Considerato, infine, che è intenzione dell'Amministrazione Comunale avvalersi della possibilità prevista dal sopra richiamato comma 229 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione;**

Viste le modalità di comunicazione della scelta comunale pubblicate da Agenzia delle Entrate Riscossione sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023;

Visto l'art. 42 del decreto legislativo n. 267 del 2000,

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000;

**Con n° 8 voti favorevoli e n° 3 astenuti (Baggio M., Peron L. e Bonutto O.), espressi per alzata di mano da n° 11 Consiglieri presenti e votanti,**

## **DELIBERA**

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) Di avvalersi della possibilità prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e, quindi, disporre la non applicazione dell'annullamento parziale disciplinato dai commi 227 e 228 dello stesso articolo per garantire i principi di uguaglianza e capacità contributiva previsti dagli artt. 3 e 53 della Costituzione.
- 2) Di demandare al Responsabile dell'Area 1^ Servizi Economico Finanziari la comunicazione ad Agenzia delle Entrate Riscossione prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 con le modalità pubblicate dalla stessa Ader sul proprio sito istituzionale in data 5 gennaio 2023.
- 3) Di disporre la pubblicazione sul sito *internet* dell'Ente prevista dal comma 229 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
- 4) *Di dichiarare la presente deliberazione, n° 8 voti favorevoli e n° 3 astenuti (Baggio M., Peron L. e Bonutto O.), espressi per alzata di mano da n° 11 Consiglieri presenti e votanti urgente e quindi immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 quarto comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".*

Il video della seduta è disponibile nel file collegandosi al seguente link:

<http://www.digital4democracy.com/seduteonline/piombinodese/>

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dr. Luca Scarangella

*Documento sottoscritto con firma digitale*

**IL SINDACO**  
Cesare Mason

*Documento sottoscritto con firma digitale*